



PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

Art. 1. Natura e scopo del Regolamento.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. c) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dall'art. 9 e 10 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle Autoscuole", e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola", il presente regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti di veicoli a motore.

Art. 2. Abilitazione all'esercizio dell'attività.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida delle Autoscuole per conducenti di veicoli a motore è subordinata al possesso di un attestato di abilitazione professionale rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Vicenza, previo superamento di un Esame di Idoneità Professionale svolto in presenza dell'apposita Commissione Provinciale di cui al seguente art. 5.
2. Possono essere ammessi all'Esame di Idoneità di cui al comma precedente i cittadini italiani o equiparati che, alla data di scadenza del bando di cui al successivo art. 4:
 - a) abbiano conseguito la maggiore età ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17;
 - b) abbiano frequentato presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati un corso di formazione organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 7 e 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17, svolto nella Provincia di Vicenza.

Art. 3. Requisiti professionali.

1. Per l'ammissione all'esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti personali di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 comma 2, dei seguenti titoli e requisiti:
 - a) per l'abilitazione alla professione di **INSEGNANTE DI TEORIA**:
 - età non inferiore agli anni diciotto;
 - diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

- b) per gli **ISTRUTTORI DI GUIDA**:

- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi almeno triennale, rilasciato da istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti o paritari;
 - patente di guida della categoria A, B, C + E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del DM 26 gennaio 2011 n. 17 ovvero B, C + E e D per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del DM 26 gennaio 2011 n. 17; almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 2 del DM 26 gennaio 2011 n. 17;
2. Il candidato inoltre non deve essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i sei mesi precedenti dalla data dell'istanza.
 3. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4. Estensione dell'insegnamento – Requisiti per l'ammissione all'esame

Gli insegnanti che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore di guida e gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione di insegnante, sostengono gli esami per l'estensione dell'insegnamento esclusivamente con le modalità previste dall'art. 10 del DM 26 gennaio 2011 n. 17

Art. 5. Modalità per l'ammissione all'esame di Idoneità Professionale.

1. delle sessioni di esame viene data notizia attraverso appositi bandi. Il bando:
 - a) fissa le modalità ed i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b) stabilisce la data, la sede e gli orari della prima prova d'esame;
 - c) indica le materie oggetto d'esame;
 - d) riporta in allegato il modello della domanda di ammissione.
4. Il bando è approvato con determina del dirigente
5. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale web della Provincia.
4. Chi intende sostenere l'Esame di Idoneità Professionale deve presentare domanda scritta, all'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Servizio Trasporti C.trà SS. Apostoli n.18.
5. La domanda, redatta su carta legale, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. Per la compilazione della domanda andrà utilizzato lo schema di cui all'allegato A.
6. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo ove il concorrente intende ricevere le comunicazioni che si riferiscono all'esame; in assenza di indicazioni le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata.
7. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto;

- b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento del Certificato di Idoneità Professionale all'esercizio della professione di Insegnante di Teoria ovvero di Istruttore di Guida, ovvero ancora di entrambi;
- c) di possedere i requisiti di idoneità indicati all'art. 2;
- d) di possedere i relativi titoli e requisiti professionali indicati all'art. 3, debitamente documentati;
- e) di possedere il titolo di studio e le patenti di guida previsti all'art. 3; il cittadino straniero deve dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto ed ivi attestare gli estremi dell'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali;
- f) il tipo di abilitazione che intende conseguire (insegnante di teoria, istruttore di guida, insegnante di teoria e istruttore di guida);
- g) di non essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i sei mesi precedenti dalla data dell'istanza.

4. Nella domanda devono essere allegati:

- a) attestato di frequenza al corso di formazione di cui al precedente articolo 2 lettera b)
- b) fotocopia delle patenti di guida possedute.

5. È altresì necessario effettuare un versamento di 100,00 € per il pagamento dei diritti di segreteria, effettuabile a mezzo c/c postale n. 14547327 a favore di: Amministrazione Provinciale di Vicenza – TRASPORTI - Servizio di Tesoreria. Ciascun versamento, che sarà allegato alla domanda, sarà valido per l'effettuazione di una sola sessione di esami di idoneità, e in nessun caso verrà rimborsato. La relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame o gli esami per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 6. Commissione Esaminatrice.

1. Gli esami di Idoneità sono svolti da una apposita Commissione esaminatrice, costituita con Decreto del Dirigente del Settore Trasporti, composta da il dirigente o funzionario da questo delegato, con funzioni di presidente; un funzionario del D.T.T. indicato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T.; un funzionario provinciale con la qualifica di ingegnere iscritto al relativo albo professionale ed esperto nelle materie di esame.
2. Nelle prove orali e nelle prove pratiche la Commissione sarà integrata da un esperto nelle materie d'esame individuato dal Dirigente provinciale o suo delegato, tra i nomi proposti dalle associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative.
3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un incaricato del Servizio Trasporti designato dal dirigente.
4. Le riunioni della Commissione Esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
5. Il Presidente preliminarmente verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.
6. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri designati (effettivi o supplenti).
7. Ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna prova della sessione di esame, di importo pari a quello spettante ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione alle sedute dell'Ente.
8. Per ciascuno dei componenti della Commissione, escluso il presidente, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o impedimento del titolare.

Art. 7. Compiti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice di cui al comma 1 dell'art. 6:
 - a. assicura il regolare svolgimento delle prove d'esame;
 - b. predispone i temi delle prove nell'esame per insegnanti;
 - c. corregge e valuta i temi presentati dai candidati.
2. La Commissione, integrata dal rappresentante di categoria di cui all'art. 6 comma 2 interroga i candidati nella prova orale e verifica l'esperienza di guida dei candidati nelle prove pratiche dell'esame per istruttori; infine redige l'elenco provvisorio dei candidati riconosciuti idonei.
3. La verifica di cui al precedente comma può essere effettuata dalla Commissione incaricando almeno due suoi componenti, di cui almeno un ingegnere, di presenziare alla prova pratica di cui al comma 5 dell'art. 8; a completamento di tali prove i due componenti incaricati forniscono alla Commissione i relativi sintetici resoconti proponendone la valutazione.
4. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità organizzativa con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità di voto è decisivo quello del presidente.

Art. 8. Compiti dell'Ufficio.

1. Le domande di ammissione all'Esame di Idoneità Professionale sono valutate dal responsabile del procedimento competente del Servizio Trasporti, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti soggettivi prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, il responsabile del procedimento può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il Dirigente esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivata decisione.
4. In caso di non ammissione all'esame il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione;
9. Il responsabile del procedimento comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.
10. Il responsabile del procedimento predispone le schede contenenti le quaranta domande previste per la prova d'esame, anche con l'ausilio di software, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17.
11. Il responsabile del procedimento garantisce il mantenimento della segretezza delle prove e le mette a disposizione della Commissione il giorno previsto per l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 9. Programma e modalità di effettuazione dell'Esame di Idoneità Professionale.

1. L'Esame di Idoneità per gli INSEGNANTI DI TEORIA verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui all'allegato 1 del del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17; L'esame si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17.

2. L'Esame di Idoneità per gli ISTRUTTORI DI GUIDA verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui all'allegato 2 del del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17. L'esame si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17.
3. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati che non abbiano ricevuto la comunicazione di esclusione di cui al successivo articolo 7 devono presentarsi nel giorno e nell'ora indicati dal bando muniti di apposito documento di riconoscimento in corso di validità a pena di non ammissione all'esame.
4. Nel caso il candidato intenda sostenere l'Esame di Idoneità per Insegnante e Istruttore nella medesima sessione, il superamento della prima prova scritta e della prova orale complementare per l'abilitazione per Insegnante consentono anche l'ammissione alla prova pratica di guida per Istruttore;
6. La prova pratica di guida deve essere sostenuta, tranne la prova su motociclo, su veicoli dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame, provvisto dei veicoli necessari per poter sostenere le prove previste dall'art. 8 comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17. L'abilitazione di istruttore di guida è conseguita dai candidati che superano la prova pratica di guida.

Art. 10. Svolgimento delle prove scritte

1. Al candidato viene consegnata, per ciascuna prova di esame, una busta grande e una busta piccola riportanti la data della prova e il timbro dell'Ente.
2. Per le prove scritte, deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l'uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova scritta, è escluso dal concorso.
6. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri o un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami.

Art. 11. Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Il candidato, prima di iniziare la compilazione della prima prova a quiz, vi scrive il proprio nome e cognome e la data di nascita, ed alla fine del lavoro la consegnerà al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci.
2. Per la seconda e la terza prova scritta, il candidato dopo aver svolto la prova mette il foglio o i fogli nella busta grande; quindi scrive in un cartoncino da inserire nella busta piccola il proprio nome e cognome e data di nascita; dopo averla chiusa inserisce la stessa nella busta grande, la chiude e la consegna al Presidente della Commissione, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla stessa, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma.

3. Per l'esame per Insegnanti di Teoria, successivamente alla conclusione della terza prova scritta, si procede alla riunione delle buste. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal personale addetto alla vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame.
4. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta delle prove viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti.
5. La correzione del secondo elaborato, nel caso di due prove scritte, verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, e sul sito dell'Ente.
7. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 12. Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico.
2. Alle stesse è presente la Commissione esaminatrice regolarmente costituita che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente.
3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto e per la verbalizzazione delle domande rivolte al candidato dalla Commissione.
4. La Commissione, terminata la prova orale, ovvero terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova, affinché i candidati possano prenderne visione.
5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano superato singolarmente le prove previste, e comunque la cui votazione minima delle seconda, terza e quarta prova sia uguale o superiore ai diciotto/trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove previste;

Art. 13. Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 14. Certificato di Idoneità Professionale.

1. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui all' articolo 8 e che sono stati inseriti nei relativi elenchi definitivi degli idonei approvati mediante determinazione del dirigente, la Provincia rilascia l'attestato che comprova la conseguita abilitazione di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17. Tale attestato viene rilasciato d'ufficio previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
2. Il Certificato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti, e dà facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'Autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio. In tale caso al titolare viene

rilasciata dalla Provincia apposita tessera di riconoscimento ed appartenenza all'Autoscuola medesima.

3. Il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale comporta l'iscrizione d'ufficio degli abilitati all'elenco provinciale degli insegnanti ed istruttori di guida.

Art. 15 Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.



Alla Provincia di Vicenza
Area Servizi al Cittadino e al
Territorio
Servizio Trasporti

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA - ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE - ART. 123 D.LGS. N. 285/92.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ chiede di essere ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di:

- Insegnante di Teoria delle Autoscuole
- Istruttore di Guida delle Autoscuole
- Istruttore di Guida delle Autoscuole già in possesso di attestato di Insegnante di Teoria
Allegare copia attestato Insegnante di Teoria)

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA DI

- a) essere residente a _____ Prov. _____
via _____, n. _____ CAP _____ Tel o Cell _____;
- b) essere cittadino/a _____;
- c) possedere il seguente codice fiscale: _____;
- d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- e) non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;
- f) possedere il diploma di _____ conseguito presso l'istituto _____ con sede in _____, in data _____;
- g) possedere la patente di guida n. _____ rilasciata da _____ di _____ in data _____ con l'abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e relative date di conseguimento e scadenza di validità:

Cat.	valida dal	al
A		
B		
C		

*(per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale)
per gli istruttori di guida:patente di guida della categoria A, B, C + E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del DM 26 gennaio 2011 n. 17 ovvero B, C + E e D per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del DM 26 gennaio 2011 n. 17; almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale per gli istruttori di cui all'art. 5 comma 2 del DM 26 gennaio 2011 n. 17*

D		
DE		

- h) di non essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, effettuati entro i sei mesi precedenti dalla data dell'istanza;
- i) autorizzare la Provincia di Vicenza o altri soggetti con essa convenzionati al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

ALLEGA

- a) fotocopia della patente di guida posseduta;
- b) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di 100,00 € per esame/i di idoneità professionale sul **c/c postale n. 14547327** a favore di: **Amministrazione Provinciale di Vicenza – TRASPORTI - Servizio di Tesoreria**, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame o gli esami per il quale la tassa è stata versata (*esame idoneità insegnante Teoria, istruttore di Guida, od entrambi*).

(100 € per un solo esame di Insegnante o Istruttore, 0 € per esami congiunti di Insegnante e Istruttore)

Chiede inoltre che in caso di esito positivo venga rilasciato il/i certificato/i di Idoneità Professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il rilascio del/i quale/i provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(indicare solo se diverso dalla residenza già indicata)

Sig. _____ Tel/Cell.

Via _____ n. _____, CAP _____, Città _____

Data, _____

FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma _____ apposta _____ dal/la _____ dichiarante _____ in _____ presenza _____ di:

o, in alternativa

Allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.